



*Regione Campania  
Il Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente*

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio regionale della Campania

SEDE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente  
GIABINETTO

Prot.2018 - 0011883 /UDCP/GAB/UL del 16/05/2018 U

Fascicolo: INTERROGAZIONI -

Oggetto: interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 1025

Si trasmette, in allegato, il riscontro della competente Direzione Generale Governo del Territorio, lavori pubblici e protezione civile alla interrogazione consiliare di cui all'oggetto a firma del Consigliere regionale Vincenzo Viglione (M5S).

Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 50/09  
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e  
Protezione Civile

U.O.D. 14 Genio Civile di Caserta,  
Presidio Protezione Civile

Al Capo Ufficio Legislativo del  
Presidente  
Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo  
legislativo.presidente@regione.campania.it

(vs. Rif.: prot.2018 – 0008274/UDCP/GAB/UL del  
06.04.2018 U)

e p.c. Allo STAFF 50/17/92 Tecnico  
Amministrativo – Valutazioni  
Ambientali

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0260913 23/04/2018 08,20

Mitt. : 800914 Genio civile di Caserta; presid...

Dest. : CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RV...

Classifica : 80.9.14. Facoltà : 13 del 2010



**OGGETTO:** *Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Vincenzo Viglione (MSS) concernente "Proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva ex D.D. 62 del 2017" – RG. 1025 RISCONTRO.*

Con la nota a margine indicata di pari oggetto, trasmessa allo scrivente Ufficio con prot.238574 del 12/04/2018 della Direzione Generale 50/09, è stata inviata l'interrogazione consiliare a risposta scritta in oggetto chiedendo di relazionare in merito. In particolare, oggetto dell'interrogazione sono "... le ragioni che hanno indotto la Regione a concedere la proroga delle attività estrattive, di cui al D.D. n. 62 del 2017, in assenza del previo aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive e nonostante le criticità evidenziate anche in sede giurisdizionale".

A presupposto della su riportata interrogazione, il Consigliere regionale richiedente ha segnalato che la medesima L.R. 28/07/2017, n.22 – con la quale è stata disciplinata la possibilità di autorizzare proroghe delle attività estrattive nelle cave ricadenti in aree di crisi ed in zone altamente critiche (ZAC) del PRAE – "... impone l'adozione del Piano regionale delle attività estrattive, in sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2017 ma, nonostante tale indicazione normativa, a oggi il Piano non è stato ancora aggiornato". In premessa, altresì, il consigliere ha evidenziato che avverso il richiamato decreto n.62/2017 di proroga – rilasciato in favore della Cementir Italia SpA per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare Vittoria – è stato promosso ricorso al TAR Campania da alcune associazioni ambientaliste al fine di ottenerne l'annullamento "... sulla scorta dell'adozione dell'atto in assenza del presupposto piano regionale delle attività estrattive, laddove peraltro le norme di attuazione del PRAE espressamente statuiscano che nessuna autorizzazione o concessione estrattiva può essere rilasciata se non è conforme alle prescrizioni del PRAE".

1

Via Cesare Battisti, n.30 81100 Caserta – Tel. 0823 553301/302 Fax 0823 553210  
PEC: [dg5009.uod14@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod14@pec.regione.campania.it) e-mail Resp. P.O.: [rita.mele@regione.campania.it](mailto:rita.mele@regione.campania.it)

Cementir Italia SpA\_interrogazione consiliare MSS vs DD. 62/2017 di proroga per Cementir Italia SpA\_Riscontro

Al riguardo, è doveroso evidenziare che la data del 31 dicembre 2017, disposta dalla citata L.R. n.22/2017 per l'aggiornamento del PRAE, non costituisce termine perentorio dal momento che la Norma non lo definisce specificatamente tale. Infatti, la natura perentoria di un termine deve risultare espressamente dalla legge.

Altresì, il provvedimento impugnato non può essere ritenuto illegittimo in quanto *rilasciato in assenza del presupposto normativamente previsto*, dal momento che l'aggiornamento del PRAE non ancora concretizzatosi non implica l'attuale "non vigenza" del medesimo strumento regolamentare in materia di attività estrattive. Se così fosse nessun provvedimento in materia di attività estrattive potrebbe essere rilasciato, il che è un assurdo perché si configurerebbe una *vacatio legislativa*! Tanto più, infine, che presupposto dello stesso decreto n.62/2017 di proroga è una norma di rango superiore al PRAE rappresentata dalla L.R. n.22/2017 che ha previsto e disciplinato la possibilità di concedere proroghe per il completamento dei progetti di ricomposizione ambientale relativi a cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche.

Analogamente, con riferimento alle motivazioni poste a presupposto del giudizio promosso dalle associazioni ambientaliste secondo le quali "*nessuna autorizzazione o concessione estrattiva può essere rilasciata se non è conforme alle prescrizioni del P.R.A.E.*", non può che ribadirsi la piena vigenza del PRAE nella sua formulazione approvata con ordinanza n.11 del 07/06/20006 – assolutamente non inficiata dal mancato aggiornamento – ed, altresì, che il provvedimento impugnato ha come fondamento normativo le disposizioni previste dall'art.2, comma 1 lett. d), della richiamata L.R. n.22/2017.

**Il Responsabile del Procedimento**  
P.O. "attività estrattive-vigilanza mineraria ~~PRAE~~  
Piano recupero cave Caserta"

Geol. Rita Mele  


**Il Direttore Generale**  
Dirigente Responsabile U.O.D.

Documento firmato da:  
MASSIMO PINTO  
REGIONE  
CAMPANIA/03516070632